

6. PATENTE A CREDITI – DECURTAZIONI CON LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

L'INL, con nota n. 609/2026, emanata a seguito della conversione del D.L. n. 159/2025 ad opera della L. n. 198/2025, e acquisito il parere dell'Ufficio legislativo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (nota n. 603/2026), ha fornito le prime indicazioni operative in materia di patente a crediti, di cui all'art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riferimento alle decurtazioni connesse alle violazioni in materia di lavoro "nero".

Le modifiche normative intervengono sull'art. 27, D.Lgs. n. 81/2008, mediante l'introduzione del nuovo comma 7-bis, ai sensi del quale, per le violazioni di cui all'Allegato I-bis, nn. 21 e 24, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale di accertamento emanato dai competenti organi di vigilanza.

Contestualmente, viene modificato l'Allegato I-bis del medesimo D.Lgs. In particolare, le precedenti violazioni di cui ai punti da 21 a 23, relative al lavoro sommerso, vengono accorpate in un'unica previsione – punto 21 – che stabilisce la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore per il quale sia applicata la c.d. massimizzazione per lavoro irregolare, indipendentemente dal numero delle giornate di effettivo impiego.

Resta sostanzialmente invariato il punto 24 dell'Allegato I-bis, che prevede un'ulteriore decurtazione di 1 credito per ciascun lavoratore qualora sia contestata anche l'aggravante di cui all'art. 3, comma 3-quater, D.Lgs. n. 286/1998, concernente l'impiego di lavoratori stranieri privi di titolo di soggiorno, minori in età non lavorativa o beneficiari di specifiche misure di sostegno al reddito.

Le nuove modalità di decurtazione trovano applicazione esclusivamente con riferimento agli illeciti commessi a decorrere dal 1° gennaio 2026. Per gli illeciti antecedenti a tale data continua ad applicarsi la disciplina previgente, con particolare riferimento ai nn. 21, 22 e 23 dell'Allegato I-bis nella formulazione anteriore alla novella.

Per le violazioni amministrative in materia di lavoro irregolare commesse dal 1° gennaio 2026, la decurtazione dei crediti avviene a seguito della notificazione del verbale unico di accertamento e notificazione, indipendentemente dall'eventuale adempimento alla diffida obbligatoria di cui all'art. 13, D.Lgs. n. 124/2004. Non è, pertanto, necessario attendere l'adozione dell'ordinanza ingiunzione, in quanto, ai soli fini della decurtazione, il verbale ispettivo è considerato accertamento definitivo. Eventuali provvedimenti successivi che incidano sull'efficacia dell'accertamento comportano la riassegnazione dei crediti precedentemente decurtati.

Con riferimento alle violazioni di cui al nuovo punto 21 dell'Allegato I-bis non trova applicazione il limite previsto dall'art. 27, comma 6, ultimo periodo, D.Lgs. n. 81/2008, secondo cui, in caso di pluralità di violazioni accertate nel medesimo procedimento, la decurtazione non può eccedere il doppio di quella prevista per la violazione più grave. La nuova formulazione stabilisce, infatti, espressamente la decurtazione di 5 crediti per ciascun lavoratore irregolare, con conseguente applicazione del punteggio in misura proporzionale al numero dei lavoratori interessati, ferma restando l'eventuale applicazione dell'aggravante di cui al punto 24.

Per le ulteriori violazioni di natura penale contenute nell'Allegato I-bis, le decurtazioni continuano ad operare in presenza di sentenze penali passate in giudicato, ai sensi dell'art. 27, comma 7, D.Lgs. n. 81/2008. Per gli illeciti amministrativi commessi tra il 1° ottobre 2024 e il 31 dicembre 2025, la decurtazione resta subordinata all'adozione di un'ordinanza ingiunzione divenuta definitiva, secondo la disciplina previgente.

La nota fornisce, infine, indicazioni operative per la redazione dei verbali di accertamento, dei verbali di prescrizione e delle ordinanze ingiunzione, prevedendo l'inserimento di specifiche formule informative circa l'operatività delle decurtazioni alla patente. La gestione delle decurtazioni sul portale informatico è demandata ai referenti PAC, con funzioni di supervisione attribuite al dirigente della struttura competente.